ADESIONE AL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ACCORDO DELL'AJA CONCERNENTE IL DEPOSITO INTERNAZIONALE DEI DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

Art. 7

Modalità mediante le quali gli Stati possono diventare parti al Protocollo

1. Il presente Protocollo puo' essere firmato da:

i) ogni Stato che e' o che e' stato vincolato dall'Atto del 1934;

ii) ogni altro Stato che ha depositato, non oltre il 1 dicembre 1975, uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 e all'Atto del 1960. 2. Ogni Stato puo' diventare parte al presente Protocollo mediante:

i) il deposito di uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente Protocollo;

ii) il deposito di uno strumento di adesione, se non ha firmato il presente Protocollo, a condizione che detto Stato, al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione del presente Protocollo, sia vincolato dall'Atto del 1934 o, senza essere vincolato da detto Atto, abbia depositato uno strumento di ratifica o di adesione relativo all'Atto del 1934 o all'Atto del 1960. 3. Gli strumenti di ratifica o di adesione riguardanti il presente Protocollo vengono depositati presso il Direttore Generale.

Versione in vigore dal 2 marzo 1983, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al protocollo relativo all'accordo dell'Aja concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali
Estremi	Legge 25 gennaio 1983, n. 37
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/adesione-al-protocollo-relativo-all-accordo-dell-aja-concernente-il/art-7-modalita-mediante-le-quali-gli-stati-possono-diventare-parti-al

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it